

ALLEGATO 1

COMUNE DI TRENTO

N. prot. _____ n. _____ racc. _____

Convenzione per la realizzazione di opere precarie in p.f. 1148/1 nel comune catastale di Villazzano.

OGGETTO: Art. 78, comma 3, lettera k) della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15, Art. 32, comma 6 del Decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg..

Presso la sede comunale di Trento, via Belenzani, n. 19, -----

In esecuzione della determinazione della dirigente del Servizio Edilizia privata datata ____ n. ____ , fra il: -----

- **COMUNE DI TRENTO** con sede in Trento, via Belenzani 19, -----

numero di codice fiscale del Comune: 00355870221;-----

rappresentato da _____, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Edilizia privata come da decreto sindacale prot. n. ____ di data _____, e---

- **PARCO DEI CILIEGI S.R.L.**, cod. fisc. e P.IVA _____, con sede in _____,

via n. _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____,

domiciliato in ragione della carica nella sede della predetta società;-----

premesse

- che al n. 340745 di protocollo del Comune di Trento di data 24.12.2021 la società Parco dei Ciliegi s.r.l. ha presentato una Comunicazione per opere precarie ai sensi dell'art. 78, comma 3 della L.P. 15/2015 e dell'art. 32 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017 per la realizzazione dei seguenti

interventi sulla p.f. 1148/1 C.C. Villazzano:

a) realizzazione provvisoria di una rampa per accesso al cantiere relativo al complesso residenziale in fase di realizzazione sulle pp.ed. 852/1, 852/2 e 968 C.C. Villazzano e sulle pp.ff. 549 e 1060/1 C.C. Villazzano.

- che la documentazione prodotta in allegato alla Comunicazione opere precarie sopra citata comprende la planimetria descrittiva dei luoghi, la realizzazione descrittiva delle opere con specificazione della loro funzione temporanea ed improrogabile, i tempi previsti di utilizzazione e le modalità di rimozione così come prescritto dall'art. 32, comma 5 del D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017;

- che la p.f. 1148/1 C.C. Villazzano, interessata dall'intervento in oggetto, risulta di proprietà comunale e classificata tra i beni demaniali;

- che in allegato alla comunicazione predetta la società Parco dei Ciliegi ha presentato autorizzazione patrimoniale prot. n. 323343 di data 07.12.2021 rilasciata dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali per l'occupazione della porzione della p.f. 1148/1 C.C. Villazzano interessata dai lavori di realizzazione dell'opera precaria sopra descritta, per la durata di circa due anni;

- che con nota prot. n. 341198 di data 24.12.2021 il Comune di Trento ha richiesto alla società Parco dei ciliegi s.r.l. entro il termine stabilito per l'inizio dei lavori, che la realizzazione delle opere sopra descritte sia subordinata alla stipula di una convenzione che disciplini:

a) tipologia edilizia dell'opera ammessa;

- b) modalità di esecuzione dell'opera e di mantenimento del decoro dei luoghi;
- c) modalità di rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione;
- d) ammontare della fideiussione eventualmente richiesta a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato;

- che con nota prot. n. 8077 di data 12.01.2022, il Servizio Opere di urbanizzazione primaria ha stabilito in Euro 5.524,65, l'importo dovuto a titolo di fideiussione prevista dall'art. 78, comma 3, lett. k) della L.P. 15/2015 e dall'art. 32, comma 6 del D.P.P. 8-61/Leg di data 19/05/2017;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue.-----

Art. 1 – Opere oggetto di realizzazione.

1.1. Le opere oggetto della Comunicazione opere precarie citata in premessa da realizzarsi in p.f. 1148/1 C.C. Villazzano consistono nei seguenti interventi:

- realizzazione provvisoria di una rampa per accesso al cantiere relativo al complesso residenziale in fase di realizzazione sulle pp.ed. 852/1, 852/2 e 968 C.C. Villazzano e sulle pp.ff. 549 e 1060/1 C.C. Villazzano.

Art. 2 – Modalità di esecuzione e mantenimento del decoro dei luoghi.

2.1. Le opere verranno eseguite nel rispetto delle norme vigenti antisismiche, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarità contributiva, igienico-sanitarie, di efficienza energetica nonché delle

disposizioni, indirizzi e criteri in materia di tutela del paesaggio e della qualità architettonica.

2.2. I lavori verranno conclusi entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data di produzione al Comune della citata Comunicazione opere precarie. L'interessato dovrà dare comunicazione dell'ultimazione dei lavori mediante deposito di specifica nota di fine lavori. La qualità architettonica delle opere sarà mantenuta per tutto l'arco temporale di persistenza delle opere.

Art. 3 – Rimessa in pristino.

3.1. La società Parco dei ciliegi s.r.l. si obbliga a ripristinare lo stato dei luoghi entro 60 (sessanta) giorni dal termine di due anni indicato dall'art. 32 del D.P.P. 8-61/Leg di data 19/05/2017, computato dal giorno di produzione al Comune di Trento della Comunicazione opere precarie citata in premessa.

3.2. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi il Comune provvederà a demolire coattivamente le opere a totali spese della società Parco dei ciliegi s.r.l. avvalendosi della fideiussione di cui al successivo articolo 4 della presente convenzione.

Articolo 4 – Garanzie.

4.1. Il contraente, per sé propri eredi ed aventi causa, ha prestato idonea garanzia patrimoniale a favore del Comune di Trento per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, nessuno escluso, con fidejussione bancaria/polizza assicurativa n. di data della _____ autenticata in data nella firma dal notaio dott., notaio in

....., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata, per un importo pari a Euro 5.524,65 (in lettere _____), calcolato sulla base del costo dell'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

4.2. A seguito della formale comunicazione da parte del contraente dell'avvenuta demolizione delle opere e di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi il Comune provvederà, entro il termine di 30 giorni, ad eseguire un sopralluogo di verifica ed a svincolare la garanzia medesima.

4.3. In caso di violazione delle disposizioni di questa convenzione, nonché in caso di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi dopo la scadenza del termine stabilito, le opere si considerano realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio, così come previsto dall'art. 32, comma 10 del D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017. Ricorrendo questa fattispecie la fideiussione verrà svincolata ad avvenuta regolarizzazione urbanistica dei luoghi.

Art. 5 – Responsabile comunale

5.1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione della presente convenzione la Dirigente del Servizio Edilizia privata del Comune di Trento.

5.2. Al contraente è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile e i collaboratori dallo stesso indicati.-----

5.3. E' altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione della presente convenzione.

Art. 6 – Spese

6.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico del del contraente.

Art. 7 – Controversie

7.1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente al presente atto sono attribuite alla competenza del Foro di Trento.

Art. 8 – Capacità a contrarre

8.1. Il signor/la signora _____ a norma dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.-----

Art. 9 – Richiami.

9.1. Le parti dichiarano inoltre di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le disposizioni contenute negli articoli del presente contratto di seguito richiamati: articolo 3 (Rimessa in pristino), articolo 4 (Garanzie), articolo 6 (Spese) e articolo 7 (Controversie).

Letto, accettato e sottoscritto. -----